

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Ottava Civile

Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al [REDACTED] dell'anno 2022

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lioia e dall'Avv. Manlio Arnone

RICORRENTE

CONTRO

TIM S.p.A., in p. del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Leone e dall'Avv. Alessandro Berti Arnoaldi Veli

RESISTENTE

il g.o.t. Sonia Suppressa - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 gennaio 2022
deposita la seguente

ORDINANZA

-rilevato,

che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [REDACTED] agiva in giudizio nei confronti di TIM s.p.a. deducendo:
sospensione/cessazione a far data dal 11.06.2022 del servizio dell'utenza di telefonia fissa n. [REDACTED] in
essere con TIM s.p.a.;

esperimento in data 30.08.2022 del tentativo di conciliazione della controversia presso il Corecom
competente al fine di ottenere l'attivazione nonché il ristoro dei danni tutti patiti a seguito della condotta
inadempiente di controparte;

emissione in data 22.09.2021 da parte del Corecom di provvedimento contenente l'obbligo di "riattivare la
linea relativa all'utenza numero [REDACTED] entro il giorno 29.09.2022";

-rilevato,


che il ricorrente chiedeva:

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]



P.Q.M.

sul ricorso in epigrafe, così provvede:

-accoglie il ricorso;

-dichiara l'inadempimento di TIM s.p.a. e la condanna a pagare in favore di [redacted] della somma di Euro 1405,65, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

-condanna TIM s.p.a. al pagamento delle spese di lite, liquidate d'ufficio in Euro [REDACTED], oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei Difensori, Avv. Francesco Lioia e Avv. Manlio Arnone, dichiaratisi antistatari, nella misura di metà ciascuno.

Si comunichi.

Roma, 7.2.2023

Il g.o.t.

Sonia Suppressa